



CBL S.p.A.

***Modello di organizzazione, gestione e controllo
a norma del Decreto Legislativo 231/01***

Revisione 1 del 31.12.2021

1	31-12-2021	Aggiornamento per recepimento dei nuovi reati previsti dagli articoli 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01.
0	27-02-2015	Prima emissione del Modello Organizzativo
Rev	Data	Descrizione

SOMMARIO

1. DEFINIZIONI	5
2. PREMESSA	6
3. IL DECRETO	7
3.1 <i>I presupposti della responsabilità.....</i>	<i>7</i>
3.2 <i>La condizione esimente.....</i>	<i>7</i>
3.3 <i>Le sanzioni.....</i>	<i>8</i>
4. LA SOCIETA' ED I PROCESSI	10
4.1 <i>Organizzazione e governance.....</i>	<i>10</i>
4.2 <i>Rapporti infragruppo e partecipazioni.....</i>	<i>10</i>
5. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CBL SpA	11
5.1 <i>Finalità.....</i>	<i>11</i>
5.2 <i>Destinatari.....</i>	<i>11</i>
5.3 <i>Costruzione.....</i>	<i>11</i>
5.4 <i>I processi sensibili.....</i>	<i>12</i>
5.5 <i>Il piano di prevenzione corruzione e trasparenza.....</i>	<i>12</i>
6. ORGANISMO DI VIGILANZA	14
6.1 <i>Il disposto normativo.....</i>	<i>14</i>
6.2 <i>Nomina e attività.....</i>	<i>14</i>
6.3 <i>Requisiti.....</i>	<i>14</i>
6.4 <i>Ineleggibilità, revoca, decadenza.....</i>	<i>15</i>
6.5 <i>Flusso informativo nei confronti dell'organismo di vigilanza.....</i>	<i>16</i>
6.6 <i>Sistema di gestione delle segnalazioni.....</i>	<i>16</i>
6.7 <i>Informativa agli Organi Sociali.....</i>	<i>16</i>
7. SISTEMA DISCIPLINARE.....	18
7.1 <i>Regole disciplinari per i dipendenti.....</i>	<i>19</i>
7.2 <i>Regole disciplinari per i dirigenti.....</i>	<i>21</i>
7.3 <i>Regole disciplinari per amministratori e componenti organi di controllo.....</i>	<i>22</i>
7.4 <i>Soggetti terzi.....</i>	<i>22</i>
7.5 <i>Sanzioni riferite al sistema di segnalazione.....</i>	<i>22</i>
8. APPROVAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO	23
8.1 <i>Diffusione, formazione ed informazione.....</i>	<i>23</i>
8.2 <i>Referente interno per i processi sensibili.....</i>	<i>24</i>
9. PREMESSA ALLE PARTI SPECIALI, IL SISTEMA DEI CONTROLLI DI CARATTERE GENERALE.....	25

10. PARTE SPECIALE 1 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	26
10.1 Funzione della Parte Speciale 1.....	26
10.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative.....	27
10.3 Criteri di condotta e divieti	27
10.4 Flussi informativi	29
10.5 Sanzioni	29
11. PARTE SPECIALE 2 - REATI INFORMATICI	30
11.1 Funzione della Parte Speciale 2.....	30
11.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative.....	31
11.3 Criteri di condotta e divieti	31
11.4 Flussi informativi	32
11.5 Sanzioni	32
12. Parte speciale 3 – REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA	33
12.1 Funzione della Parte Speciale 3.....	33
12.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative.....	33
12.3 Criteri di condotta e divieti	34
12.4 Flussi informativi	34
12.5 Sanzioni	34
13. Parte speciale 4 – REATI SOCIETARI	35
13.1 Funzione della Parte Speciale 4.....	35
13.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative.....	35
13.3 Criteri di condotta e divieti	36
13.4 Flussi informativi	38
13.5 Sanzioni	39
14. Parte speciale 5 – REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	40
14.1 Funzione della Parte Speciale 5.....	40
14.2 Processi sensibili	40
14.3 Criteri di condotta e divieti	40
14.4 Flussi informativi	42
14.5 Sanzioni	42
15. Parte speciale 6 – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DANARO BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE’ AUTORIZZAZIONE E REATI tributari	43
15.1 Funzione della Parte Speciale 6.....	43
15.2 Processi sensibili	43
15.3 Criteri di condotta e divieti	45
15.4 Flussi informativi	47

15.5	Sanzioni	47
16.	Parte speciale 7 – REATI AMBIENTALI	48
16.1	Funzione della Parte Speciale 7.....	48
16.2	Processi sensibili e potenziali modalità attuative.....	49
16.3	Criteri di condotta e divieti	49
16.4	Flussi informativi	49
16.5	Sanzioni	49
17.	Parte speciale 8 – IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	50
17.1	Funzione della Parte Speciale 8.....	50
17.2	Processi sensibili e potenziali modalità attuative.....	50
17.3	Criteri di condotta e divieti	50
17.4	Flussi informativi	51
17.5	Sanzioni	51
18.	ALLEGATO 1 – ELENCO DEI REATI PREVISTI DAL D.Lgs. 231/01	52
19.	ALLEGATO 2 – ORGANIGRAMMA DI CBL SpA	73

1. DEFINIZIONI

Società / CBL : si intende CBL S.p.A. – Sede Legale e Operativa in Mede (PV), Via Gramsci 12.

Processi sensibili: attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai Dipendenti della Società ovvero CCNL Gas-Acqua.

Collaboratori: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto / D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Dipendenti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Enti: le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica alle quali si applica la normativa prevista dal Decreto.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società.

Organismo di Vigilanza / OdV: l’Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento, secondo quanto previsto dall’articolo 6 comma 1b e 1d del Decreto.

Lesione personale grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

Lesione personale gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Modello Organizzativo: si intende l’insieme delle misure costituenti il modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati così come richiesto dall’articolo 6 comma 1a del Decreto e rispondente alle esigenze specificate al comma 2 medesimo articolo.

MOG: Il presente documento che descrive la struttura del Modello Organizzativo della Società.

2. PREMESSA

Il presente documento, MOG, è approvato con apposita determinazione da parte dell'Amministratore Unico e descrive, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'insieme delle regole e relative responsabilità istituite, secondo i requisiti stabiliti dal Decreto, con la finalità di prevenire i reati richiamati dallo stesso. Esso si compone di una Parte Generale e più Parti Speciali.

La Parte Generale riporta:

- i principi di funzionamento del D.Lgs. 231/01;
- i processi "sensibili";
- le modalità per l'adozione e diffusione del modello organizzativo all'interno della Società;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza e i relativi flussi informativi;
- il sistema disciplinare.

Le Parti Speciali descrivono, per i gruppi di reati individuati come applicabili nella valutazione del rischio:

- le modalità potenziali di condotte illecite;
- le condotte ed i divieti richiesti ai destinatari, con eventuale riferimento ad ulteriori documenti interni di regolamentazione (es. procedure).

Il MOG fa riferimento al "Codice di comportamento" di CBL, documento che indica i canoni di comportamento e i divieti strumentali all'attuazione dei valori aziendali e che costituisce il riferimento per l'attività quotidiana per coloro che operano in Società o nell'interesse della stessa.

3. IL DECRETO

3.1 I presupposti della responsabilità

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*". Esso ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti giuridici nel caso di compimento di alcuni reati. I reati possono essere compiuti da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

La Norma mira a coinvolgere, nella repressione degli illeciti, gli enti giuridici che abbiano tratto vantaggio (ex post) dalla commissione del reato o per il cui interesse (ex ante) il reato sia stato commesso.

Attraverso la previsione di una responsabilità in capo alla Società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di prevenzione dei reati a salvaguardia dei beni patrimoniali.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

L'elenco dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 è in allegato 1.

3.2 La condizione esimente

L'art. 6 del Decreto prevede per l'Ente l'esonero dalla responsabilità e dalle sanzioni qualora:

- abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del citato Organismo di Vigilanza.

Sempre secondo il Decreto i modelli di organizzazione e di gestione devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli (procedure, istruzioni) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza.

Il modello di organizzazione e gestione deve inoltre prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

L'Ente potrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti solo provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti nelle caratteristiche del Modello e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa", bensì da una condotta fraudolenta dell'agente (reati dolosi) o da un'azione verificatasi a dispetto di una efficace vigilanza (reati colposi).

3.3 Le sanzioni

Dal punto di vista sanzionatorio la responsabilità dell'Ente si aggiunge, in via autonoma, a quella della persona fisica responsabile della commissione del reato. Le sanzioni applicabili all'Ente sono pertanto:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo si applica sempre la sanzione pecuniaria attraverso limiti specificati numericamente in *'quote'* applicate dal Giudice *in numero* tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori e *in valore* considerando le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se sono espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- reiterazione degli illeciti, ovvero quando l'Ente già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività
- la sospensione/revoca licenze o autorizzazioni o concessioni funzionali all'attività
- il divieto di contrattare con la PA
- l'esclusione di agevolazione, finanziamenti contributi e revoca di quelli già concessi
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi; possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Non si applicano qualora l'Ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato efficacemente in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e attuando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione del reato della specie di quello verificatosi.

Considerata l'elevata invasività per la vita dell'ente, le sanzioni interdittive non possono essere applicate dal giudice in maniera generalizzata e indiscriminata; devono essere modulate in ossequio ai principi di proporzionalità idoneità e gradualità.

La confisca è sempre disposta con sentenza di condanna salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca. Per ordinare il sequestro preventivo il giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'ente.

Il Decreto prevede, infine, che in caso di applicazione di sanzioni interdittive possa essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna per un periodo stabilito dal Giudice.

4. LA SOCIETÀ ED I PROCESSI

CBL S.p.A. è società di capitali in controllo pubblico, che eroga, direttamente, o tramite Società controllate, i seguenti servizi:

- amministrazione della proprietà delle reti di distribuzione del gas; conduzione e gestione delle reti di distribuzione gas
- servizi idrici integrati: captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione dell'acqua; esercizio di fognature e di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico
- vendita del gas.

Le attività di CBL SpA si sviluppano secondo i seguenti processi:

- Direzionale, comprendente le attività riferite alla definizione degli obiettivi, pianificazione, messa a disposizione delle risorse, gestione organizzazione e governance societaria, gestione dei finanziamenti.
- Erogazione dei servizi, comprendente i rapporti con i committenti per i servizi erogati.
- Rapporti infragruppo, comprendente le attività che implicano l'assegnazione di lavori o servizi o la regolamentazione dei rapporti in genere con le Società controllate.
- Approvvigionamento, comprendente le attività di selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori di beni e servizi.
- Amministrazione, comprendente le attività inerenti la contabilità, gestione amministrativa del personale, redazione e approvazione del bilancio, tesoreria e fiscalità.
- Gestione risorse, comprendente la selezione del personale e lo sviluppo delle competenze e la gestione delle risorse IT.
- Compliance, comprendente la gestione di ogni adempimento obbligatorio ai sensi di legge.

4.1 Organizzazione e governance

Il modello di governance prevede un Amministratore Unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in attuazione delle decisioni dell'Assemblea e nel rispetto ed in ottemperanza dello Statuto, delle indicazioni dei soci nell'estrinsecazione del Controllo Analogo Congiunto, nonché delle previsioni dei contratti di servizio e di ogni altra pattuizione tra i Soci, funzionale al miglior perseguimento dell'oggetto sociale, ferma restando, in ogni caso, la necessità di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea nei casi richiesti dalla legge o dallo Statuto.

Sono assegnati, mediante procura, una serie di poteri al Direttore Generale e al referente per gli acquisti.

Il sistema di controllo prevede l'assegnazione al Collegio Sindacale dei compiti di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile.

La Società ha statutariamente previsto di esercitare la revisione legale dei conti assegnando l'incarico ad un Revisore

La struttura organizzativa di CBL SpA è rappresentata dall'Organigramma riportato in allegato 2.

4.2 Rapporti infragruppo e partecipazioni

CBL SpA controlla le Società:

- CBL Distribuzione Srl a socio unico – Società erogante servizi di Distribuzione del Gas Metano in conformità ai regolamenti dell'Autorità.
- Aquagest Srl a socio unico – Società erogante servizi di conduzione e manutenzione su reti ed impianti afferenti al ciclo idrico integrato.
- Lomellina Gas Srl a socio unico – Società di vendita del Gas Metano.

I rapporti di operatività con le Società controllate sono regolamentati da specifici contratti.

CBL SpA partecipa al capitale di Pavia Acque Scarl, società affidataria del servizio idrico integrato per la provincia di Pavia; Pavia Acque ha assegnato a CBL SpA la conduzione e gestione delle reti ed impianti afferenti il ciclo idrico integrato mediante contratto di servizio.

5. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CBL SpA

5.1 Finalità

Il modello organizzativo rappresenta il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano le attività finalizzate alla prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01. Esso si pone gli ulteriori obiettivi di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzione a carico del trasgressore e nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto, anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui essa fa riferimento;
- consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio sui processi sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati.

5.2 Destinatari

Le regole del modello organizzativo, contenute nel presente MOG, hanno come destinatari:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione della Società;
- i componenti degli Organi Sociali e di controllo;
- i dipendenti.

Si applicano altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo a CBL, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati (ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per la Società), nell'ambito di tale categoria, possono rientrare:

- coloro che intrattengono con CBL un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es. collaboratori, consulenti);
- tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. Medico Competente);
- fornitori.

5.3 Costruzione

La costruzione del modello organizzativo è stata implementata secondo le seguenti fasi:

- analisi della struttura societaria ed organizzativa al fine di meglio comprendere l'attività svolta e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento
- individuazione dei processi nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/01
- identificazione dei soggetti chiave, con una conoscenza approfondita dei processi e dei meccanismi di controllo
- analisi comparativa tra il modello organizzativo di controllo esistente e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina del Decreto, delle Linee guida disponibili, della dottrina e giurisprudenza, tenuto conto della storia giudiziaria della Società e le eventuali condanne per i reati richiamati dal D.Lgs. 231/01
- definizione del modello, coerentemente con i risultati delle fasi precedenti e le scelte di indirizzo degli organi gestori.

5.4 I processi sensibili

In relazione alla tipologia di attività svolte da CBL, ed a seguito della valutazione del rischio, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Direzionale
- Erogazione dei servizi
- Rapporti infragruppo
- Approvvigionamento
- Amministrazione
- Gestione risorse
- Compliance

Conseguentemente sono state predisposte le seguenti otto Parti Speciali del Modello, le quali fanno riferimento a specifici gruppi di reato:

- *reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;*
- *reati informatici;*
- *reati di criminalità organizzata;*
- *reati societari;*
- *reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;*
- *reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio e reati tributari;*
- *reati ambientali;*
- *impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare.*

Per quanto concerne gli altri gruppi di reati si è considerato che l'attività svolta dalla Società:

- porti a rendere non applicabile l'attuazione del reato
- non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

I processi si sono, pertanto, considerati sufficientemente presidiati dalle condotte, divieti e dalle indicazioni comportamentali contenute nel "Codice di comportamento".

5.5 Il piano di prevenzione corruzione e trasparenza

CBL predispone ed aggiorna il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione (PTPC) in conformità alla Legge 190/2012 e normativa correlata (es. Determinazioni ANAC, Piano Nazionale Anticorruzione).

Il PTPC mappa i processi e ne valuta i rischi in relazione alla possibile commissione dei reati di corruzione indicati dalla legislazione di riferimento; conseguentemente definisce le relative misure di prevenzione, tra cui gli adempimenti inerenti la trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. Se il D.Lgs. 231/01 ha l'obiettivo di prevenire il compimento di specifici reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, il PTPC istituisce un sistema di prevenzione anche per reati commessi in danno della società (es. corruzione passiva).

Il referente per l'implementazione del modello organizzativo e del PTPC è l'Amministratore Unico (Responsabile Prevenzione della Corruzione - RPC); per scelta societaria il PTPC è predisposto e gestito dai referenti aziendali come documento autonomo rispetto al presente Modello.

L'armonizzazione tra modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e PTPC ex Legge 190/2012 si fonda sui seguenti aspetti:

- la pubblicità delle misure di prevenzione all'interno e all'esterno dell'organizzazione sfrutta i medesimi canali
- la richiesta di idonee condotte fa riferimento ad un unico Codice di comportamento

- il Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) e l'Organismo di Vigilanza (ODV), fatta salva la reciproca autonomia decisionale nell'assolvimento dei propri compiti, collaborano nel monitoraggio per la verifica di attuazione delle misure di prevenzione dei due modelli di gestione; tale collaborazione trova esito nella organizzazione di almeno una riunione annuale di reciproca condivisione ed aggiornamento
- viene utilizzata la medesima procedura per la gestione dei flussi informativi, compresa la gestione delle segnalazioni.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Il disposto normativo

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto l'affidamento dei compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dotato degli opportuni poteri di iniziativa e controllo, rappresenta presupposto indispensabile per la strutturazione di un Modello Organizzativo esimente.

6.2 Nomina e attività

CBL SpA ha scelto di costituire il proprio Organismo di Vigilanza in forma monocratica.

I riferimenti dell'Organismo di Vigilanza sono riportati al personale mediante la pagina amministrazione trasparente sul Sito web.

All'Organismo di Vigilanza, nominato dall'Amministratore Unico, è data facoltà di stabilire un proprio regolamento di funzionamento.

Restano in ogni caso fermi i seguenti compiti che il modello organizzativo di CBL assegna ad OdV:

- vigilare sull'osservanza del Modello Organizzativo
- verificare l'efficacia del Modello rispetto alla capacità di prevenire la commissione dei reati;
- monitorare il mantenimento nel tempo di tali requisiti
- evidenziare la necessità di aggiornamento del Modello in relazione ai mutamenti interni o esterni e agli esiti dei controlli o di violazioni
- strutturare, in collaborazione con la Società, un sistema di segnalazione e comunicazione efficace;
- analizzare le informazioni raccolte, individuando situazioni degne dei dovuti approfondimenti o eventuali scostamenti comportamentali dalle regole previste
- segnalare tempestivamente all'Amministratore e agli altri organismi preposti ogni violazione alle regole previste dal Modello
- interagire con l'Amministratore e gli altri organi di controllo secondo quanto previsto dal modello organizzativo
- effettuare controlli sul campo mantenendo un'adeguata continuità d'azione
- sostenere ogni iniziativa che favorisca la conoscenza delle regole di prevenzione ed il coinvolgimento dell'organizzazione sui temi inerenti Decreto e Modello.

Le attività di OdV non possono essere sindacate da altro organismo o funzione della Società, fermo restando che l'Amministratore Unico vigila sull'adeguatezza e l'efficacia dell'intervento di OdV.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere a chiunque ogni informazione e, comunque, tutta la documentazione che, a suo giudizio, è ritenuta utile.

Ciascun dipendente è tenuto a dare a OdV tutte le informazioni che esso richieda nell'esercizio delle sue funzioni e ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga dall'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti della Società eventualmente nominati all'interno dell'organismo di vigilanza sono svincolati, durante le attività svolte per l'organismo, da qualsiasi dipendenza gerarchica.

6.3 Requisiti

I membri dell'Organismo di Vigilanza vengono individuati secondo i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza – l'organismo è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di autonomia ed indipendenza in modo da essere libero da ogni forma di interferenza da parte di qualunque funzione e organismo della Società; all'OdV non sono assegnati compiti operativi in modo da non minarne

l'obiettività di giudizio. I membri dell'Organismo non sono legati all'area presso cui esercitano le funzioni di controllo da qualsiasi situazione che possa ingenerare conflitto di interesse.

E' messo a disposizione di OdV un budget di spesa da destinare autonomamente ad ogni iniziativa che possa migliorare il risultato della propria attività di controllo.

- Professionalità – l'organismo ha al suo interno il bagaglio di competenze necessario per svolgere le attività assegnate. In particolar modo è composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle attività di natura ispettiva, nell'analisi dei sistemi di controllo, in ambito giuridico e nelle tecniche di prevenzione dei reati. L'Organismo può avvalersi anche dell'ausilio e supporto di competenze esterne per l'acquisizione di particolari conoscenze specialistiche.
- Continuità d'azione – viene garantito un numero adeguato di ispezioni e controlli nell'arco del mandato (almeno quattro annuali) e sono messe a disposizione di OdV figure interne a supporto per garantire il pieno contatto tra le azioni dell'Organismo e la struttura aziendale.
- Onorabilità - in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità e/o revoca dalla funzione di OdV indicate al successivo paragrafo.

6.4 Ineleggibilità, revoca, decadenza

Non possono essere nominati come membro OdV di CBL coloro che:

- abbiano riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
 - per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);
 - per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.
- abbiano procedimenti penali pendenti per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- siano stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
- abbiano relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con gli Amministratori e con i sindaci e/o revisori;
- si trovino in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- abbiano prestato fideiussione altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge di questi), ovvero abbiano con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- abbiano la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla stessa.

I componenti OdV decadono nel momento in cui si manifesti uno dei requisiti di ineleggibilità sopra indicati.

L'Amministratore Unico può procedere con la revoca di OdV nel caso di:

- subentrata condizione di cui al primo capoverso del presente paragrafo
- grave inadempimento ai propri compiti previsti dal modello organizzativo

- sentenza di condanna nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 passata in giudicato, ovvero procedimento penale concluso tramite il c.d. patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza
- inosservanza degli obblighi di riservatezza
- il venir meno dei requisiti di cui al paragrafo precedente.

6.5 Flusso informativo nei confronti dell'organismo di vigilanza

Affinché OdV possa svolgere correttamente le proprie funzioni e i propri compiti è necessario assicurare un adeguato flusso informativo da e verso l'Organismo stesso.

E' predisposta un'apposita procedura che individua le informazioni che devono essere oggetto di comunicazione verso OdV; devono in ogni caso essere obbligatoriamente trasmessi:

- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si possa evincere lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti della Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati richiamati dal decreto;
- evidenza di procedimenti disciplinari per mancato rispetto delle prescrizioni del Modello, e relativi esiti;
- organigramma e sistema di deleghe;
- notizie riferite a contenziosi giudiziali e stragiudiziali per i reati richiamati dal Decreto;
- rapporti predisposti dagli Organi di Controllo e Vigilanza interni o esterni dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del modello di organizzazione e gestione.

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV di cui al presente paragrafo e procedura di riferimento, costituendo violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni del sistema sanzionatorio.

6.6 Sistema di gestione delle segnalazioni

Tutti i destinatari del modello devono comunicare ogni violazione o la presunta violazione del Codice di comportamento, del MOG o delle procedure correlate ed implementate in attuazione dello stesso di cui vengano a conoscenza ed ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del modello.

La Società ha istituito un sistema di gestione delle "segnalazioni" in conformità al Decreto e alla normativa nazionale per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro (cd whistleblowing). Le regole operative che disciplinano le modalità per effettuare le segnalazioni sono riportate in una specifica procedura interna.

Il destinatario delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza.

Nell'ambito delle regole interne sono adottate le misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza dell'identità di chi trasmette la segnalazione, nel rispetto della normativa a tutela della privacy.

Le segnalazioni devono essere, inoltre, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

E' vietato qualsiasi atto ritorsivo o discriminatorio nei confronti del segnalante; nel contempo non devono essere effettuate segnalazioni non veritiere.

Sono sanzionate, come specificato nell'apposito paragrafo del presente MOG, sia gli eventuali atti ritorsivi o discriminatori, sia le violazioni della riservatezza, sia le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

6.7 Informativa agli Organi Sociali

OdV riferisce almeno annualmente all'Amministratore Unico, mediante relazione scritta, sulle attività effettuate, l'esito delle stesse e l'efficacia preventiva del modello organizzativo.

Fatto salvo quanto riportato al paragrafo 5.5 è organizzato inoltre, almeno annualmente, un incontro tra OdV e Collegio Sindacale per reciproco aggiornamento e/o approfondimento dei temi attinenti le regole di prevenzione del modello in relazione alle attività di controllo esercitate.

L'Organismo di Vigilanza potrà, a sua volta, richiedere incontri con l'Amministratore Unico o il Collegio Sindacale per approfondimento e confronto su situazioni che siano attinenti l'attuazione e/o l'efficacia del Modello.

OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure richiamate dal Modello è indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso. Le sanzioni sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità intenda perseguire tale illecito. Le regole che seguono integrano le clausole del CCNL e disciplinano le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni dei principi e delle regole del modello di organizzazione e gestione di CBL; pertanto i contenuti di questo capitolo devono essere portate a conoscenza di tutti i dipendenti secondo le seguenti modalità:

- affisso presso le sedi aziendali in luogo accessibile a tutti;
- collocato in una cartella condivisa di rete;
- distribuito mediante divulgazione del MOG.

Resta fermo che le previsioni del presente Modello non possono essere interpretate in maniera da costituire una deroga alle previsioni in materia di sanzioni per i licenziamenti ingiustificati, recate dall'art. 18 della legge n. 300/1970 e successive modifiche.

Costituiscono violazioni del Modello:

- comportamenti che costituiscono le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/01;
- comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/01, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- comportamenti non conformi alle disposizioni previste dal "Codice di comportamento";
- comportamenti non conformi alle disposizioni previste dal Modello Organizzativo, in particolare:
 - in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 1;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato informatico, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 2;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità organizzata i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 3;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato societario, ivi compreso il reato di corruzione tra privati, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 4;
 - in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro da cui possa derivare l'evento comportante il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 5;
 - in relazione al rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché del reato di autoriciclaggio o reato tributario, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 6;
 - in relazione al rischio di commissione dei reati ambientali, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 7;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato riferito all'utilizzo di persone il cui soggiorno è irregolare i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 8;
- comportamenti non collaborativi nei confronti dell'OdV, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta nell'ambito della gestione del "flusso delle informazioni", nella mancata partecipazione senza giustificato motivo agli incontri e sopralluoghi programmati dall'OdV;
- mancata partecipazione agli incontri e ad ogni iniziativa di formazione su Decreto e modello organizzativo;
- violazioni delle misure di tutela del segnalante;

- messa in atto azioni di ritorsione o discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

La gravità della violazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- presenza e intensità dell'elemento intenzionale;
- presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- entità del pericolo (e/o delle conseguenze della violazione) per la Società e portatori di interesse, nonché per le persone destinatarie della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- prevedibilità delle conseguenze;
- tempi ed i modi della violazione;
- circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;
- la recidiva, consistente nella ripetuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni del Modello, nonché nella reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, valutati sia nella loro episodicità che complessivamente (ancorché non sanzionati).

7.1 Regole disciplinari per i dipendenti

Il Modello approntato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, deve essere scrupolosamente osservato da tutti i dipendenti, quale che sia il loro inquadramento contrattuale.

La violazione del Modello, da parte dei dipendenti soggetti al CCNL costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché delle misure disciplinari previste dal Contratto Collettivo appena menzionato in quanto vigente ed applicabile, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- rimprovero verbale o scritto;
- multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a dieci giorni;
- licenziamento senza preavviso.

Le violazioni commesse dai dipendenti verranno segnalate dall'OdV all'ufficio personale o rilevate direttamente dall'ufficio personale che dà avvio al procedimento, secondo norma, di contestazione disciplinare alla luce dei criteri indicati nel precedente paragrafo e del comportamento tenuto precedentemente (la recidiva costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave) e dopo il fatto (ad esempio, comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

In particolare, con riferimento alle violazioni poste in essere dai dipendenti, si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale / scritto, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01;
2. incorre nel provvedimento della multa, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle infrazioni che prevedano il richiamo verbale o l'ammonizione scritta, di cui al precedente punto 1, oltre due volte nell'arco di due anni, ovvero violi più volte in un'unica occasione le procedure interne previste dal presente Modello o adotti più volte, nell'espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01;

3. incorre nel provvedimento di sospensione, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che: 1) nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione dei reati presupposti dal D.Lgs. 231/01 o non determinino l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01; 2) adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la multa di cui al punto 2 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
4. incorre nel provvedimento di licenziamento ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 nonché il dipendente che adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01, in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816, avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008", si indicano di seguito le possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

1. incorre nel provvedimento del rimprovero verbale / scritto, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che non rispetta il Modello nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 2, 3, 4;
2. incorre nel provvedimento della multa, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedono il provvedimento di ammonizione scritta di cui al punto che precede oltre due volte nell'arco di due anni ovvero che non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 3 e 4;
3. incorre nel provvedimento della sospensione, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente:
 - a. che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "grave" all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel successivo punto 4;
 - b. che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della multa, così come specificato nel punto 2 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
4. incorre nel provvedimento del licenziamento, il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "gravissima" all'integrità fisica ovvero la morte di un lavoratore.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

Nel caso in cui l'infrazione contestata sia di particolare gravità, il dipendente potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa con effetto immediato, fino al momento della comminazione della sanzione, nel rispetto delle prescrizioni dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL di riferimento.

La contestazione degli addebiti sarà sempre nel rispetto di quanto previsto dal CCNL.

7.2 Regole disciplinari per i dirigenti

Il Modello approntato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, deve essere scrupolosamente osservato da tutti i dipendenti con qualifica di dirigenti della Società.

Le violazioni ai principi e alle regole contenuti nel Modello da parte dei dirigenti costituiscono illecito disciplinare, e saranno sempre portate a conoscenza dell'OdV, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dirigenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/70 ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- censura scritta;
- sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento giustificato con diritto al preavviso;
- licenziamento per giusta causa.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello il dirigente incorre nella censura scritta consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, o comunque tali da legittimare il licenziamento ai sensi del CCNL applicabile o del Codice Civile, ovvero in caso di recidiva in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della sospensione oltre due volte nell'arco di due anni, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento giustificato con diritto al preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello - così come specificato e dettagliato nei sopra menzionati punti - sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa.

Inoltre, per i dipendenti della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui dipendenti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri collaboratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/01, ferma restando la qualificazione del contratto con tali soggetti.

Le infrazioni di cui sopra, commesse dai dirigenti, verranno segnalate dall'OdV (con eventuale proposta di sanzione da irrogare) all'Amministratore Unico, affinché provveda ad irrogare una delle sanzioni più sopra previste, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/70 ed eventuali normative speciali applicabili, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati al paragrafo 7 e del comportamento tenuto prima (eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad esempio la comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

Delle sanzioni irrogate, l'Amministratore terrà sempre informato l'OdV.

7.3 Regole disciplinari per amministratori e componenti organi di controllo

Il Modello approntato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, deve essere scrupolosamente osservato da tutti gli amministratori e dai componenti degli organi di controllo della Società.

Le violazioni dei principi e delle regole contenuti nel Modello compiute dall'Amministratore saranno oggetto di tempestiva informativa scritta da parte dell'OdV al Collegio Sindacale.

I provvedimenti irrogabili sono i seguenti:

- richiamo scritto all'osservanza del Modello, che costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, verrà convocata l'Assemblea per la revoca dalla carica.

Per l'Amministratore costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

In caso di violazioni del Modello commesse da parte di uno o più membri dell'OdV o del Collegio Sindacale, l'Amministratore assumerà le iniziative ritenute più idonee, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto; si applicheranno le sanzioni di cui al paragrafo successivo riferito ai "soggetti terzi".

7.4 Soggetti terzi

Quanto alle violazioni del Modello poste in essere dalle categorie di soggetti terzi, si prevede che esse potranno determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/01.

7.5 Sanzioni riferite al sistema di segnalazione

Nell'ambito delle regole previste per la gestione delle "segnalazioni" sono sanzionati gli atti ritorsivi o discriminatori e le violazioni della riservatezza riferite al segnalante.

L'evidenza di tale condizione viene riportata, qualora ne venga a conoscenza e dopo aver effettuato gli opportuni approfondimenti, da OdV all'Amministratore ed al Collegio Sindacale.

L'Amministratore e gli organi di controllo possono essere destinatari di analoga comunicazione anche da parte degli enti terzi preposti dalla norma come interfaccia del segnalante (sindacati, Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Analogamente OdV riferisce all'amministratore e al Collegio Sindacale in merito a segnalazioni che, dai successivi approfondimenti, appaiono infondate e che possono provocare danno alla Società.

I soggetti delegati procedono con l'applicazione delle sanzioni previste, in relazione alle tipologie di soggetti interessati, secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti del capitolo.

8. APPROVAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO

Il MOG costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), D.Lgs. 231/01, deliberazione dell'Amministratore Unico, che ne cura l'aggiornamento nelle seguenti condizioni:

- modifiche nel D.Lgs. 231/01 o nella normativa correlata;
- modifiche dell'organizzazione delle attività e processi interni della Società;
- notizie di mancato rispetto delle regole di prevenzione;
- notizie di procedimenti per un reato riconducibile al novero dei "reati presupposto".

OdV deve essere sempre e tempestivamente tenuto informato sull'aggiornamento dei MOG.

8.1 Diffusione, formazione ed informazione

Ciascun destinatario è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del MOG, rendendoli attuati nell'ambito delle attività previste dalla propria mansione;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione di quanto previsto nel MOG, segnalando eventuali carenze;
- partecipare ai corsi di formazione relativi ai temi del Modello e del Decreto.

La Società promuove ed agevola la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello:

- per quanto riguarda il personale interno mediante la distribuzione della documentazione in formato cartaceo e elettronico (e-mail / cartella di rete), la distribuzione viene sottoscritta dal ricevente con dichiarazione di impegno al rispetto dei contenuti.
- per quanto riguarda i referenti esterni, la documentazione 231 viene messa a disposizione presso il Sito Web alla pagina "amministrazione trasparente"; nei contratti è inoltre previsto l'inserimento di una obbligazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle indicazioni del Codice comportamentale, con impegno al loro rispetto anche in condizione di reciprocità ove ne sussistano i presupposti.

La Società si impegna ad attuare programmi di formazione con lo scopo di garantire e mantenere l'effettiva conoscenza del MOG da parte del personale; le azioni formative ed informative sono documentate. L'attività viene diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge ed è in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Durante i momenti informativo-formativi viene data opportuna attenzione all'illustrazione del sistema sanzionatorio.

Specifica attenzione è destinata alla distribuzione della documentazione e alle azioni informativo-formative previste nelle fasi di inserimento di nuovo personale, contestualmente al quale si formalizza l'accettazione degli impegni del neo inserito e la condivisione delle politiche della Società.

La partecipazione ai programmi di informazione e formazione ha carattere di obbligatorietà; la violazione di tali obblighi, costituendo violazione del modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui al sistema sanzionatorio.

OdV deve essere sempre mantenuto aggiornato sulle attività di diffusione documentale, formazione ed informazione.

8.2 Referente interno per i processi sensibili

Tutti i Destinatari del Modello, del Codice e delle procedure e altri documenti correlati, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, devono rispettare le disposizioni di tutti i documenti di propria pertinenza costituenti il modello di organizzazione e gestione.

In CBL il Direttore Generale è stato individuato come “referente interno per i processi sensibili”; egli:

- ha la responsabilità di garantire il rispetto delle regole di condotta e dei divieti stabiliti dal Modello Organizzativo, dal Codice comportamentale e dalle procedure e altri documenti prescrittivi attinenti i processi di propria competenza;
- richiede ai propri referenti un comportamento allineato alle indicazioni procedurali e alle condotte di Modello e Codice;
- garantisce la piena attuazione del flusso informativo verso l’OdV.

9. PREMESSA ALLE PARTI SPECIALI, IL SISTEMA DEI CONTROLLI DI CARATTERE GENERALE

Le regole di controllo di carattere generale attuate trasversalmente a tutti i processi sono le seguenti:

- **Compiti, responsabilità e autorità:** nell'organigramma sono riportati i livelli di dipendenza gerarchica e le relative responsabilità di gestione, coordinamento e controllo. Tale documentazione è trasferita efficacemente all'interno dell'organizzazione.
- **Sistema di deleghe e poteri:** l'assegnazione e l'esercizio dei poteri autorizzativi e di firma nell'ambito dei processi è coerente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle operazioni, assegnata e chiaramente conosciuta.
- **Separazione dei poteri:** nelle regole procedurali viene adottato ed attuato il criterio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo.
- **Tracciabilità:** i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse per quanto attiene le attività sensibili sono identificati, archiviati e conservati, a cura delle funzioni interessate, con modalità tali da impedire il danneggiamento, la modificazione successiva, se non con apposita evidenza, e da permettere la ricostruzione "ex-post". L'accesso ai documenti già archiviati è consentito a persone autorizzate, nonché agli organismi di controllo aziendali.
- **Gestione dei flussi finanziari:** sono operative procedure per la corretta gestione dei flussi attivi e passivi e si adottano i principi generali riferiti alla corretta gestione della liquidità e degli investimenti a tutela del patrimonio.
- **Procedure:** sono operative procedure idonee a fornire principi di comportamento, a definire compiti ruoli e responsabilità, a stabilire le modalità operative per lo svolgimento delle attività e l'esecuzione dei relativi controlli nonché l'archiviazione delle registrazioni rilevanti.
- **Tools informatici:** CBL utilizza sistemi di supporto informatico che permettono la tracciabilità delle azioni delle registrazioni.

Le citate regole, pertanto, non sono specificamente richiamate nelle parti speciali, ma si considerano trasversalmente attuate nell'ambito di tutti i processi ed in riferimento ad ogni reato.

10. PARTE SPECIALE 1 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

10.1 Funzione della Parte Speciale 1

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Articolo 24

Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 640 c.p. Truffa

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

Articolo 25

Art. 317 c.p. Concussione

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25 del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice comportamentale" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato dalla presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

10.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processo	Reato	Potenziale modalità attuativa
Direzionale Compliance Amministrazione	321 cp	Reato di corruzione nell'ambito dei rapporti con controparti pubbliche (soggetto pubblico di vigilanza e controllo - es. GdF, AE, INPS, INAIL, DTL, ATS, VVF) al fine di pilotare il buon esito di una verifica o portare alla mancata o ridotta applicazione di una sanzione per la Società o di accelerare processi autorizzativi (es autorizzazioni da Comune e Provincia).

Processi "funzionalmente" sensibili

Processo	Reato	Potenziale modalità attuativa
Approvvigionamento	321 cp	Il processo potrebbe essere considerato "funzionalmente sensibile" nel caso in cui la Società stipulasse con controparti esterne (società erogatrici di servizi, professionisti) contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi oppure nel caso in cui la Società, al fine di ottenere un vantaggio, concludesse rapporti con fornitori vicini, graditi o segnalati da un Ente o funzionario Pubblico.
Gestione Risorse	321 cp	Il processo potrebbe essere considerato "funzionalmente sensibile" nell'ipotesi, ad esempio, di selezione, da parte della Società ed in assenza dei requisiti, di un candidato vicino o indicato da un funzionario della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un indebito vantaggio.
Amministrazione	321 cp	Il processo (gestione amm.va del personale) potrebbe essere considerato "funzionalmente sensibile" nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui la Società concedesse indebitamente una maggiorazione della retribuzione o il riconoscimento di un premio non dovuto, al fine di dotare il dipendente di provviste da utilizzare a fini corruttivi

10.3 Criteri di condotta e divieti

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di attenersi alle seguenti condotte o divieti.

- garantire che i rapporti con i soggetti pubblici avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con i soggetti pubblici, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- assicurarsi che i rapporti con i soggetti pubblici siano gestiti da soggetti della Società preventivamente identificati e muniti di idonei poteri;
- gestire in modo corretto il flusso di informazioni verso la Pubblica Amministrazione compresa ogni variazione significativa che potrebbe avere impatto sull'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, licenze, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ecc.;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e che ne sia verificata la validità, completezza e veridicità.

E' vietato:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a controparti pubbliche o a persone a queste vicine, anche per il tramite di consulenti esterni;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione;
- procedere all'alterazione o la manomissione di archivi informatici della Pubblica Amministrazione;
- utilizzare contributi e finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi erano stati erogati.

Nell'ambito del processo "approvvigionamento" è richiesto ai destinatari di:

- attuare quanto previsto dalla procedura/regolamento di riferimento per la selezione dei fornitori, avendo cura di verificare la reale esigenza di ricorrere alla prestazione esterna, la congruità economica degli importi e l'effettivo svolgimento della prestazione;
- selezionare il fornitore sulla base di criteri chiari, trasparenti e tracciabili, verificandone l'attendibilità tecnico-professionale ed etico-comportamentale richiedendo ogni informazione utile per un'idonea due-diligence;
- formalizzare e sottoscrivere i contratti o gli incarichi prima dell'inizio della prestazione/fornitura;
- introdurre nei contratti, o nelle condizioni generali degli ordini, clausole di condivisione ed impegno al rispetto dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice comportamentale, unitamente ad una dichiarazione di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati;
- garantire un'adeguata segregazione fra le funzioni che si occupano della selezione e gestione del fornitore, della contabilità fornitori e della liquidazione delle fatture;
- monitorare le prestazioni effettuate dai fornitori, assicurando un'adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle attività svolte per la verifica dell'effettività del prodotto/servizio erogato;
- procedere al pagamento dei compensi solo dopo aver verificato l'effettivo svolgimento della prestazione.

Nei rapporti con i fornitori è vietato:

- attivare rapporti con fornitori non qualificati secondo le regole previste dalle procedure interne;
- effettuare pagamenti e riconoscere compensi e rimborsi che non trovino adeguata giustificazione in relazione all'attività svolta e al rapporto contrattuale costituito e che non siano supportate da idonei giustificativi;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati;
- impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
- accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti.

Nell'ambito del processo "gestione risorse (personale)" è richiesto di:

- attuare quanto previsto dalla procedura/regolamento di riferimento per la selezione del personale;
- operare, nei criteri di selezione del candidato, rispettando il criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- garantire l'allineamento delle competenze del candidato al fabbisogno interno di competenze;
- verificare l'assenza di eventuali conflitti di interesse e/o incompatibilità, legate anche a precedenti situazioni lavorative del candidato;

- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati.

E' vietato:

- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- concedere promesse di assunzione quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Società e non rispetti il principio di meritocrazia.

Nell'ambito del Processo "direzionale" "compliance" e "amministrazione" nei casi di interlocuzione con gli enti di controllo è richiesto di:

- assicurare la piena collaborazione con i funzionari in occasione di eventuali audit o controlli;
- mantenere se possibile tracciabilità dei rapporti intrattenuti con tali soggetti pubblici.

E' vietato:

- adottare comportamenti indebiti in sede di ispezioni/controlli/verifiche per influenzare il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di controparti o intermediari esterni;
- ostacolare i funzionari nello svolgimento delle attività ispettive.

Nell'ambito del processo "amministrazione" è richiesto di:

- attuare quanto previsto dalla procedura di riferimento per la gestione amministrativa del personale;
- verificare, prima di eseguire i pagamenti, la correttezza degli importi da remunerare in relazione al contratto/rapporto di lavoro in essere;
- garantire criteri comuni ed oggettivi per la definizione del sistema premiante.

E' vietato:

- effettuare rimborsi spese che:
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi.
- effettuare rimborsi di spese non effettivamente sostenute o per le quali non è possibile produrre idonea documentazione di attestazione;
- concedere promesse di avanzamento di carriera quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Società e non rispetti il principio di meritocrazia.

10.4 Flussi informativi

Ogni destinatario che dovesse venire a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal MOG e dalle procedure interne.

Il personale individuato dalle procedure pertinenti la presente Parte Speciale è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni indicate nella procedura interna relativa ai Flussi Informativi verso OdV.

10.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del MOG.

11. PARTE SPECIALE 2 - REATI INFORMATICI

11.1 Funzione della Parte Speciale 2

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24bis del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Articolo 24-bis

- Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria
- Art. 615-ter. c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater. c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635-bis. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 24bis del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice comportamentale" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato nella presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

11.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processo	Reato	Potenziale modalità attuativa
Gestione Risorse (IT)	615-ter cp	Accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti o in generale di terzi. L'accesso abusivo oltre ad essere di per sé illecito potrebbe essere strumentale alla realizzazione di altre condotte criminose: ad esempio acquisire documentazioni o informazioni riservate a vantaggio della Società da privati (es. informazioni concernenti la clientela del concorrente) o Pubblici (amministrazione giudiziaria per informazioni su procedimenti a carico della Società). L'accesso abusivo potrebbe rivolgersi, in linea teorica, anche verso l'infrastruttura della rete interna, al fine di distruggere documenti compromettenti che possano sottoporre la Società ad un procedimento sanzionatorio.
Gestione Risorse (IT)	Art. 615-quater. c.p.	Detenzione indebita ed utilizzo di codici di accesso Correlato al reato di accesso abusivo nel momento in cui si detengano e diffondano indebitamente "password" di accesso a sistemi informatici esterni o ad apparati della rete LAN interna.
Gestione Risorse (IT)	615-quinquies cp	Danneggiamento di informazioni, dati programmi o infrastrutture tecnologiche di "terzi" (es. competitors) effettuato mediante la diffusione di virus o danneggiamento dei file; il medesimo reato può essere esteso a dati/informazioni (compromettenti) presenti nella rete LAN interna.
Gestione Risorse (IT)	635-bis cp	Danneggiamento di informazioni, dati programmi di "terzi" o nella LAN.
Gestione Risorse (IT)	635-ter cp	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Analogamente a quanto previsto dal 635-bis nella condizione di interazione con i portali ARERA.
Gestione Risorse (IT)	635-quater cp	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. Danneggiamento di informazioni, dati programmi di "terzi" o nella LAN.
Gestione Risorse (IT)	Art. 635-quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Analogamente a quanto previsto dal 635-quater nella condizione di interazione con i portali ARERA.

11.3 Criteri di condotta e divieti

Nell'ambito del processo "gestione risorse (IT)" è richiesto ai destinatari

- Attuare quanto previsto dalle "istruzioni alle persone autorizzate" in riferimento all'utilizzo idoneo delle infrastrutture tecnologiche (personal computer, accessi ed utilizzo della rete internet, accessi e utilizzo della rete LAN e livelli di privilegio, gestione delle password, utilizzo della posta elettronica, utilizzo di device informatici che non siano PC, utilizzo di specifici tools software e delle firme digitali, accessi fisici a locali tecnologici, backup);
- garantire che le attività di gestione della infrastruttura informatica interna nelle componenti hw e sw siano svolte nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività.

E' vietato:

- alterare o distruggere documenti informatici propri o di terzi;
- distruggere o rendere inservibili i sistemi, infrastrutture, apparati IT propri o di terzi;
- utilizzare le risorse informatiche assegnate per finalità diverse da quelle lavorative;
- installare software o programmi diversi da quelli autorizzati;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatorie;

- accedere abusivamente (al solo scopo di accedervi, oppure al fine di danneggiare, impedire, intercettare o interrompere comunicazioni od ottenere abusivamente informazioni) a qualsiasi programma o apparecchiatura o infrastruttura informatica di proprietà propria o di terzi;
- accedere abusivamente (al solo scopo di accedervi, oppure al fine di danneggiare, impedire, intercettare o interrompere comunicazioni od ottenere abusivamente informazioni) a qualsiasi programma o apparecchiatura o infrastruttura informatica di proprietà della Pubblica Amministrazione o di Ente Pubblico o, in ogni caso, di pubblica utilità;
- contraffare o alterare certificati o autorizzazioni amministrative contenute in un documento informatico, o contraffare o alterare le condizioni richieste per la loro validità;
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo;
- intercettare illegittimamente o abusivamente, impedire, interrompere fraudolentemente o illegittimamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- installare illegittimamente o abusivamente apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;

Per i rapporti nei confronti dei fornitori, nell'ambito del processo di "approvvigionamento", sono richieste le condotte e stabiliti i divieti come riportato nella Parte Speciale 1.

11.4 Flussi informativi

Ogni destinatario che dovesse venirne a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal presente MOG e dalle procedure interne.

Il personale individuato dalle procedure pertinenti la presente Parte Speciale è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni indicate nella procedura interna relativa ai Flussi Informativi verso OdV.

11.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del MOG.

12. PARTE SPECIALE 3 – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

12.1 Funzione della Parte Speciale 3

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24-ter del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Articolo 24-ter

- Art. 416 c.p. Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera
- Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso
- Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Art. 74, DPR 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-ter del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice comportamentale" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato nella presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

12.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Si intendono "reati associativi" quelli per cui un gruppo di almeno tre persone si organizzano tra loro per commettere uno o più delitti. Pertanto il delitto di **associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)** si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi.

In astratto ciò ha l'effetto di estendere potenzialmente le responsabilità della Società a una serie indefinita di fattispecie criminose, potendo l'associazione per delinquere essere preordinata alla commissione di qualsiasi delitto.

Per quanto riguarda i principi sanciti dal D.Lgs. 231 si ritiene che i vantaggi potranno derivare all'ente solo dalla commissione dei reati-fine: il reato associativo contribuisce a rendere possibile/più facile/più "duratura" la realizzazione dei citati reati-fine, ove sussistenti.

Dunque il rischio di coinvolgimento dell'Ente in un procedimento penale in relazione ai menzionati reati associativi viene considerato legato al rischio di commissione dei reati-presupposto "fine" già oggetto di mappatura e gestione nell'ambito del presente Modello.

Tutto ciò premesso, per la valutazione del rischio e quanto ne consegue si rimanda ai capitoli del presente documento che fanno riferimento allo specifico gruppo di reati-fine.

Per quanto riferito al reato di cui all'articolo 416-bis c.p.

Processo sensibile	Reato	Potenziale modalità attuativa
Approvvigionamento Gestione risorse	Art. 416-bis c.p.	Per quanto attiene il processo di approvvigionamento si potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai delitti di criminalità organizzata, nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società selezionasse o attivasse rapporti con controparti-fornitori vicine ad organizzazioni criminali , ottenendo vantaggi di natura economica. Analogamente si potrebbero attivare processi di selezione di persone collegate a referenti esterni vicini ad organizzazioni criminali.

12.3 Criteri di condotta e divieti

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di dare attuazione alle condotte e rispettare i divieti indicati nelle restanti Parti Speciali del presente Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati "fine" che possano essere commessi in forma associativa.

Nell'ambito del processo di "approvvigionamento" e "gestione risorse" è richiesto ai destinatari di dare attuazione alle misure di selezione e verifica delle controparti e di selezione del personale già espresse nella Parte Speciale 1 del presente Modello, applicando i contenuti delle procedure e dei regolamenti applicabili.

E' vietato instaurare rapporti di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o, comunque, legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, così come finanziare o comunque agevolare alcuna analoga attività.

12.4 Flussi informativi

Ogni destinatario che dovesse venire a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal MOG e dalle procedure interne.

Il personale individuato dalle procedure pertinenti la presente Parte Speciale è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni indicate nella procedura interna relativa ai Flussi Informativi verso OdV.

12.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del MOG.

13. PARTE SPECIALE 4 – REATI SOCIETARI

13.1 Funzione della Parte Speciale 4

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-ter del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Articolo 25-ter

- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali (Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità)
- Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate
- Art. 2625 c.c. Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629-bis. c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati
- Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati
- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'Assemblea
- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-ter del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice comportamentale" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato nella presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

13.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processo	Reato	Potenziale modalità attuativa
Amministrazione Rapporti infragruppo	2621 c.c.	Alterazione dei dati contabili con inserimento di dati inesistenti o di valori difforni da quelli reali (es. poste di tipo valutativo, incorretta gestione dei rapporti contabili infragruppo); il tutto al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.
Amministrazione	2625 c.c.	Gli amministratori potrebbero occultare documenti o con altri idonei artifici, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Processo	Reato	Potenziale modalità attuativa
Amministrazione	2626 c.c.	Gli amministratori potrebbero, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli.
Amministrazione	2627 c.c.	Gli amministratori potrebbero ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Amministrazione	2628 c.c.	Gli amministratori potrebbero acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge
Amministrazione	2629 c.c.	Le attività di operazioni sul capitale potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di operazioni in pregiudizio dei creditori qualora la Società restituisse conferimenti ai soci o li liberasse dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, oppure illegale ripartizioni di utili o riserve, oppure illecite operazioni sulle azioni o quote sociali.
Amministrazione	2632 c.c.	Gli amministratori potrebbero formare od aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale
Approvvigionamento	2635 c.c.	Per quanto riguarda il reato di corruzione tra i privati il processo potrebbe presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società offrisse o promettesse denaro od altra utilità, per sé o per altri, ad un amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente preposto o liquidatore di terzi al fine di ottenere vantaggi.
Amministrazione	2636 c.c.	Con atti simulati o fraudolenti, determinare la maggioranza in assemblea , allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Effettuare qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.
Direzionale	2638 c.c.	Nelle fasi di esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e verifica potrebbe presentarsi il profilo di rischio in relazione al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza qualora la Società ponesse in essere comportamenti (alterazione delle informazioni, dei dati, omissioni) tali da ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle Autorità, anche in sede di ispezione (Es. Garante Privacy – ANAC - ARERA).

Analogamente a quanto riportato nella Parte Speciale 1, e per le stesse motivazioni si considerano processi funzionalmente sensibili alla commissione del reato di “Corruzione tra privati”: approvvigionamento, amministrazione, gestione risorse (personale).

13.3 Criteri di condotta e divieti

Nell’ambito del processo di “Amministrazione” è richiesto ai destinatari di.

- Applicare le procedure interne previste per il governo dei flussi finanziari, attuando le regole previste per la regolamentazione del ciclo passivo, gestione amministrativa del personale e ciclo attivo, anche nei rapporti con le altre società del Gruppo;
- Caratterizzare le operazioni contabili da completezza e correttezza nella registrazione, verificabilità ed inerenza all’attività aziendale;

- nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro (flussi finanziari) sotto qualsiasi forma, attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in modo che:
 - tutte le operazioni effettuate siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei livelli di responsabilità decisionale e autorizzativa;
 - le entrate e le uscite di cassa e banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti previsti dalle norme di legge;
 - i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni;
- utilizzare sistemi informatici preposti alla tenuta della contabilità che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono o modificano i dati;
- conservare ed archiviare la documentazione, in modo tale da permettere una semplice tracciabilità, in relazione alla predisposizione del bilancio ed alle dichiarazioni fiscali;
- garantire che le modifiche ai dati contabili possano essere effettuate solo dalle funzioni identificate;
- garantire che le modifiche alle anagrafiche possano essere effettuate solo dalle funzioni identificate;
- assicurare la corretta applicazione dei principi contabili;
- assicurare il rispetto degli adempimenti e delle scadenze definite dalla normativa;
- consentire l'effettuazione di controlli e riconciliazioni che attestino la correttezza e la finalità dell'operazione svolta;
- fornire agli organi di controllo preposti le informazioni necessarie al fine di effettuare le opportune verifiche;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- predisporre la documentazione di reporting contabile secondo le scadenze previste;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci.

Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei principi contabili, illustrando nella relativa documentazione i criteri che hanno guidato la determinazione del valore.

Nelle fasi di predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio deve essere garantita:

- la separazione dei compiti e dei controlli tra le funzioni interne di riferimento:
 - Responsabile Amministrazione
 - Revisore
 - Consulente fiscale
- Gli idonei controlli da parte delle funzioni sopra elencate prima di procedere con l'approvazione da parte dell'Amministratore
- Tracciare il percorso decisionale adottato nelle scritture di rettifica.

E' fatto divieto, fuori dai casi in cui lo consenta espressamente la legge, di:

- restituire in qualsiasi forma i conferimenti o liberare i soci dall'obbligo di eseguirli;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni violando le norme poste a tutela dei creditori;

- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale;
- soddisfare, in caso di liquidazione, le pretese dei soci in danno dei creditori sociali.

E' fatto inoltre divieto di:

- porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione delle condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- ostacolare in qualsiasi modalità (alterando informazioni o documenti o omettendo dati e informazioni) i controlli effettuati da parte delle funzioni interne preposte o da enti terzi ed inerenti i processi amministrativi.

Nell'ambito del processo "direzionale" è richiesto ai destinatari di:

- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee.

E' vietato:

- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- ostacolare in qualsiasi modalità (alterando informazioni o documenti o omettendo dati e informazioni) i controlli effettuati da parte delle funzioni interne preposte o da enti terzi ed inerenti i processi amministrativi e fiscali.
- Nei rapporti con i rappresentanti delle Autorità è vietata la dazione o promessa di danaro o altra utilità o accordo illecito per richiedere loro il compimento di atti contrari inerenti il loro ufficio o omissioni, portando vantaggi alla Società.

Per la gestione del processo di approvvigionamento, di selezione del personale e di amministrazione come funzionalmente sensibili per la prevenzione del reato di corruzione (in questa parte speciale "corruzione tra privati") i destinatari devono attuare le misure previste dalla parte speciale 1 del presente Modello.

13.4 Flussi informativi

Ogni destinatario che dovesse venirne a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal MOG e dalle procedure interne.

Il personale individuato dalle procedure pertinenti la presente Parte Speciale è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni indicate nella procedura interna relativa ai Flussi Informativi verso OdV.

13.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del MOG.

14. PARTE SPECIALE 5 – REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

14.1 Funzione della Parte Speciale 5

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Articolo 25-septies

- Art. 589 c.p. Omicidio colposo
- Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-septies del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice comportamentale" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato nella presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

14.2 Processi sensibili

Processo sensibile	Reato	Potenziale modalità attuativa
Approvvigionamento Rapporti infragruppo	Art. 589 c.p.	Evento infortunistico con morte di un lavoratore per mancato allineamento rispetto alle indicazioni normative riferite alla sicurezza. Contestuale significativo risparmio /vantaggio economico per risorse non impiegate dalla Società nell'adozione di misure preventive e/o protettive.
Approvvigionamento Rapporti infragruppo	Art. 590 c.p.	Evento infortunistico con lesione grave o gravissima di un lavoratore per mancato allineamento rispetto alle indicazioni normative riferite alla sicurezza. Contestuale significativo risparmio /vantaggio economico per risorse non impiegate dalla Società nell'adozione di misure preventive e/o protettive.

14.3 Criteri di condotta e divieti

Il Datore di Lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi, che ha come presupposto i seguenti "principi generali di prevenzione":

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Il risultato della valutazione è riportato nel Documento di Valutazione del Rischio (redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08) contenente, per ciascun Sito:

- l'organizzazione per la sicurezza;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi generali o specifici o che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, formazione e addestramento;
- la valutazione del rischio (specificando le modalità per eseguirla);
- l'individuazione ed il programma delle misure di prevenzione e protezione.

Il Datore di Lavoro e i Delegati mettono a disposizione un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Nell'ambito di tutti i processi aziendali è richiesto ai destinatari di:

- rispettare il sistema di deleghe e l'organizzazione per la sicurezza definita;
- dare piena attuazione alle procedure / istruzioni operative interne relative riferite alla sicurezza
- Aggiornare la valutazione dei rischi;
- Applicare quanto previsto dal paragrafo "sistema disciplinare" ove le condizioni e l'esito della vigilanza interna lo renda necessario in caso di mancato rispetto delle misure e procedure interne per la prevenzione;
- Effettuare il riesame sul sistema sicurezza monitorando gli opportuni indicatori al fine di controllare l'attuazione del modello organizzativo per la sicurezza;

- Conservare le registrazioni, attestanti l'attuazione di quanto riportato ai punti sopra elencati, secondo criteri di idonea conservazione e tracciabilità.

Nell'ambito del processo di "rapporti infragruppo" la Società, come controllante, concentra la propria attenzione ed impegno nel sollecitare gli amministratori delle Società controllate per le quali i reati della presente Parte Speciale risultino significativi, a perseguire l'implementazione di un sistema di gestione per la sicurezza che sia aderente a quanto riportato all'articolo 30 D.Lgs. 81/08.

14.4 Flussi informativi

Ogni destinatario che dovesse venirne a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal MOG e dalle procedure interne.

Il personale individuato dalle procedure pertinenti la presente Parte Speciale è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni indicate nella procedura interna relativa ai Flussi Informativi verso OdV.

14.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del MOG.

15. PARTE SPECIALE 6 – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DANARO BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO E REATI TRIBUTARI

15.1 Funzione della Parte Speciale 6

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Articolo 25-octies

- Art. 648 c.p. Ricettazione
- Art. 648 bis c.p. Riciclaggio
- Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita
- Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Art. 25- quinquiesdecies (Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

- Articolo 2 –Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – commi 1 e 2bis;
- Articolo 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Articolo 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – commi 1 e 2bis;
- Articolo 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Articolo 11 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

- Articolo 4 – Dichiarazione infedele;
- Articolo 5 – Omessa dichiarazione;
- Articolo 10-quater – Indebita compensazione.

I reati di cui agli artt. 4, 5 e 10quater D. Lgs. 74/2000 costituiscono presupposto per l'illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/2001 solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-octies e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice comportamentale" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato nella presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

15.2 Processi sensibili

Considerando il reato di autoriciclaggio compiuto nel momento in cui l'Ente impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, speculative il danaro derivante da un reato non colposo con modalità atte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, si considerano i potenziali reati a monte che possano generare la provvista di danaro impiegata nella modalità appena descritte.

Processo	Reato	Potenziale modalità attuativa
Amministrazione	648-bis cp	Sostituire, trasferire, e compiere altre operazioni su denaro o altro bene proveniente da reato non colposo, in modo da ostacolarne la provenienza. Condotta possibile in caso di operazioni straordinarie con innesto di capitale in Società .
Amministrazione Rapporti infragruppo	648-ter1 cp	Nell'ambito del processo, la gestione della fiscalità potrebbe presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un referente della società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di percepire indebitamente rimborsi fiscali, costituisse la provvista illecita da re-impiegare nei processi della Società (autoriciclare) . Analogo rischio potrebbe essere riscontrato nella gestione dei flussi finanziari infragruppo.
Approvvigionamento Rapporti infragruppo Amministrazione	D.Lgs. 10/03/2000 Nr. 74 Artt. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante FOI	Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto: - concludere accordi indebiti con terzi per generare fatture o altri documenti riferiti ad operazioni inesistenti oppure difforni a quelli effettivi, registrandoli contabilmente o detenendoli ai fini di prova - indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Ci si riferisce ai processi "approvvigionamento" e "rapporti infragruppo" le fasi relative al ciclo finanziario passivo e attivo e "amministrazione" per le fasi di contabilizzazione e dichiarazione fiscale.
Approvvigionamento Rapporti infragruppo Amministrazione	D.Lgs. 10/03/2000 Nr. 74 Artt. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto: compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o avvalersi di documenti falsi (registrati contabilmente o detenuti ai fini di prova) o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in modo da indicare, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi . Ci si riferisce ai processi "approvvigionamento" e "rapporti infragruppo" per le fasi relative al ciclo finanziario attivo e passivo e "amministrazione" per le fasi di contabilizzazione, gestione crediti e dichiarazione fiscale.
Rapporti infragruppo Amministrazione	D.Lgs. 10/03/2000 Nr. 74 art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ci si riferisce ai processi "rapporti infragruppo" per le fasi relative al ciclo finanziario attivo e "amministrazione" per le fasi di contabilizzazione e dichiarazione fiscale.
Amministrazione	D.Lgs. 10/03/2000 Nr. 74 art.10 occultamento o distruzione di documenti contabili	Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di consentire l'evasione a terzi, occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Ci si riferisce al processo "amministrazione" per le fasi di archiviazione dei documenti contabili fiscali.

Processo	Reato	Potenziale modalità attuativa
Amministrazione	D.Lgs. 10/03/2000 Nr. 74 art.11 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00.

15.3 Criteri di condotta e divieti

Per la comunanza di condotte per la prevenzione della fattispecie a rischio, ai soggetti Destinatari della presente Parte speciale, si richiede l'osservanza dei criteri di condotta contenuti nelle Parti Speciali 1 (Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione) e 5 (Reati Societari) del presente Modello che si intendono, pertanto, richiamate.

Nell'ambito del processo di *approvvigionamento*, è richiesto ai destinatari di:

- assicurare una chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità nello svolgimento del processo;
- conservare un elenco/anagrafica dei fornitori ai quali rivolgersi suddivisi in base alle tipologie di fornitura;
- garantire trasparenza, veridicità e tracciabilità di ogni operazione;
- garantire la separazione dei compiti tra la funzione che richiede l'acquisto e la funzione che autorizza;
- dare garanzia dell'assegnazione dei poteri nell'ambito del processo;
- verificare sempre la necessità dell'approvvigionamento e fornire motivazione scritta;
- concludere sempre rapporti commerciali per iscritto e conservare la documentazione contrattuale;
- inserire nei contratti con i fornitori clausole di richiesta di osservanza dei principi contenuti nel Codice di Comportamento;
- verificare la corrispondenza tra denominazione/ragione sociale del fornitore ed intestazione del conto corrente;
- conservare una anagrafica fornitore, limitare la possibilità di gestione della anagrafica a soggetti individuati e garantire tracciabilità di ogni variazione;
- effettuare ulteriori controlli nel caso in cui pervengano richieste, da parte dei fornitori, di modifiche che incidano sull'anagrafica (es pagamenti in paesi diversi rispetto a quello di sede del fornitore);
- procedere al pagamento della prestazione solo dopo averne verificato l'effettivo svolgimento e la corrispondenza dei dati (controparte, quantitativo, prezzo, ecc.) con il rapporto contrattuale;
- garantire una adeguata conservazione della documentazione a supporto delle operazioni al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- rivolgersi a fornitori non previsti nell'elenco adottato dalla Società e, nel caso sia necessario, procedere preventivamente alle verifiche previste dalla procedura;
- stringere accordi verbali con i fornitori;
- effettuare qualsiasi modifica degli ordini o della anagrafica senza motivata ragione o autorizzazione;
- alterare o falsificare documenti al fine di rappresentare un'operazione commerciale divergente rispetto a quella effettivamente avvenuta;
- effettuare pagamenti in paesi diversi rispetto a quello di sede del fornitore;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi rispetto a coloro che hanno effettivamente eseguito la prestazione;

- effettuare pagamenti delle prestazioni in caso di mancata corrispondenza con gli ordini (totale o parziale) o di mancato riscontro documentale (totale o parziale).

Nell'ambito del processo "erogazione del servizio", è richiesto ai destinatari di:

- assicurare una chiara identificazione dei ruoli e separazione delle responsabilità nell'ambito dello svolgimento del processo;
- conservare una anagrafica cliente, limitare la possibilità di gestione della anagrafica a soggetti individuati e garantire tracciabilità di ogni variazione;
- garantire trasparenza, veridicità e tracciabilità di ogni operazione;
- concludere sempre rapporti commerciali per iscritto;
- rendere edotti i clienti dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice di Comportamento da parte di CBL SpA (ad esempio, mediante pubblicazione sul sito web) al fine di adeguare il rapporto commerciale ai principi ivi contenuti;
- monitorare l'incasso del credito commerciale, con specifiche assegnazione di responsabilità, gestendo e tracciando le situazioni anomale;
- garantire una adeguata conservazione della documentazione a supporto delle operazioni al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- stringere accordi verbali con i clienti;
- stringere accordi o falsificare documenti per simulare vendite in realtà mai avvenute;
- stringere accordi o falsificare documenti per simulare una vendita per importi inferiori rispetto a quelli effettivamente percepiti.

Nell'ambito del processo "amministrazione" è richiesto ai destinatari di

- garantire la correttezza e completezza di ogni registrazione contabile attraverso l'incrocio con i dati delle operazioni commerciali;
- garantire la trasparenza di ogni registrazione contabile attraverso adeguata conservazione della documentazione che evidenzia il processo decisionale e autorizzativo;
- limitare la possibilità di gestione dei dati contabili a soggetti precisamente individuati;
- per le fatture emesse e ricevute, registrare la fattura solo dopo che sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse all'esistenza della transazione ed all'importo della stessa come indicato in fattura;
- nominare un soggetto incaricato della conservazione dei documenti contabili, delle scritture contabili obbligatorie, dei registri fiscali obbligatori;
- regolare attraverso procedura la gestione delle anomalie emerse nel controllo della fatturazione;
- prevedere un sistema di *back up* che consenta:
 - la conservazione elettronica delle scritture contabili su supporti posti in luoghi fisicamente diversi;
 - adeguati livelli autorizzativi per l'accesso informatico ai *backup* e per la facoltà di cancellare quanto registrato.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- inserire nel sistema gestionale documenti contabili dei quali non si sia verificata la corrispondenza con i dati delle operazioni commerciali o qualora vi siano delle difformità o anomalie non risolte;
- in caso di emersione di difformità, falsificare la documentazione contabile o qualsiasi altra documentazione per occultare la difformità;
- distruggere o occultare documenti di cui è obbligatoria la conservazione

Nell'ambito della gestione fiscale è richiesto ai destinatari di

- ispirare l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali a principi di veridicità, completezza e correttezza

- adottare una procedura che assicuri il corretto adempimento degli obblighi fiscali e che disciplini la gestione di tutti i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- nel caso in cui l'attività di elaborazione delle dichiarazioni fiscali sia affidata ad un consulente esterno, inserire apposita clausola nel rapporto contrattuale che obblighi il consulente all'osservanza dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Comportamentale di CBL SpA;
- attestare i controlli di completezza, correttezza e veridicità dei dati contabili prima della trasmissione al consulente esterno;
- garantire tracciabilità alle interlocuzioni avvenute con il consulente, in modo tale da poter ricostruire le decisioni adottate in caso di successivi controlli;
- richiedere al consulente esterno riscontro scritto dell'adempimento degli obblighi tributari;
- monitorare l'evoluzione del piano normativo di riferimento, al fine di garantire eventuali necessità di adeguamento in materia fiscale;
- monitorare costantemente gli adempimenti di legge (scadenziario) al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- controllare la correttezza del calcolo delle imposte e dei crediti maturati nei confronti dell'erario;
- controllare e monitorare l'utilizzo dei crediti maturati;
- controllare l'accesso ai sistemi informativi, al fine di evitare che vengano alterati i dati trasmessi all'amministrazione pubblica.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- inserire, nelle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi inesistenti o comunque non aventi riscontro nella documentazione contabile;
- inserire, nelle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi non aventi esatto riscontro documentale contabile (totale o parziale),
- inserire, nelle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi per un importo inferiore a quello reale;
- omettere di presentare la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto nei termini di legge;
- utilizzare in sede di dichiarazione crediti di imposta non spettanti.

15.4 Flussi informativi

Ogni destinatario che dovesse venire a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal MOG e dalle procedure interne.

Il personale individuato dalle procedure pertinenti la presente Parte Speciale è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni indicate nella procedura interna relativa ai Flussi Informativi verso OdV.

15.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del MOG.

16. PARTE SPECIALE 7 – REATI AMBIENTALI

16.1 Funzione della Parte Speciale 7

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-undecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Articolo 25-undecies

- Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale
- Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale
- Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente
- Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti
- Articolo 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto
- Art. 1, L. 150/1992 Commercio di esemplari di specie animale e vegetale
- Art. 2, L. 150/1992 Commercio di esemplari di specie animale e vegetale
- Art. 3-bis L. 150/1992 Falsificazione / alterazione di certificati
- Art. 6, L. 150/1992 Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica
- Art. 137, D.lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale
- Art. 256, D.lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 257, D.lgs. 152/2006 Bonifica di siti
- Art. 258 co. 4 D.lgs. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Art. 259 D.lgs. 152 - traffico illecito di rifiuti
- Art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260-bis D.lgs. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Art. 279 D.lgs. 152/2006 Sanzioni
- Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono
- Art. 8 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007 Inquinamento (da navi) doloso
- Art. 9 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007 Inquinamento (da navi) colposo da navi

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-undecies del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice comportamentale" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato nella presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

16.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processo sensibile	Reato	Potenziale modalità attuativa
Rapporti infragruppo	Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente Art. 257 D.Lgs. 152/2006	In riferimento a potenziali compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Nella gestione della rete di collettamento e depurazione.
Rapporti infragruppo	Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente	Provocare l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema - la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Nella gestione della rete di collettamento e depurazione.
Rapporti infragruppo	Art. 256, D.Lgs. 152/2006 Art. 258 D.Lgs. 152/2006	Inadempienze nella gestione dei rifiuti. Miscelazione rifiuti. Indebita tenuta di registri e formulari. Nella gestione delle attività di depurazione.

16.3 Criteri di condotta e divieti

Nell'ambito del processo di "rapporti infragruppo" la Società, come controllante, concentra la propria attenzione ed impegno nel sollecitare gli amministratori delle controllate i cui processi sono sensibili ai reati previsti dalla presente parte speciale, a perseguire l'implementazione di un sistema di gestione degli adempimenti legislativi ambientali, con particolare riferimento ai reati considerati applicabili ai sensi del D.Lgs. 231/01.

16.4 Flussi informativi

Ogni destinatario che dovesse venirne a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal MOG e dalle procedure interne.

Il personale individuato dalle procedure pertinenti la presente Parte Speciale è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni indicate nella procedura interna relativa ai Flussi Informativi verso OdV.

16.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del MOG.

17. PARTE SPECIALE 8 – IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

17.1 Funzione della Parte Speciale 8

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Articolo 25-duodecies

- Artt 12 e 22 D.Lgs. 286/98

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-duodecies del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice comportamentale" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato nella presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

17.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processo sensibile	Reato	Potenziale modalità attuativa
Gestione Risorse (personale)	Art. 22, co.12-bis, D.Lgs. n. 286/1998	Il processo potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di occupazione di lavoratori stranieri provenienti da Stati terzi i quali risultino privi del permesso di soggiorno oppure con il permesso scaduto.
Approvvigionamento	Art. 22, co.12-bis, D.Lgs. n. 286/1998	Il processo potrebbe presentare profili di rischio qualora la Società si avvallesse, ottenendo risparmi nei costi di fornitura, di enti controparti nell'ambito delle quali sono occupati lavoratori stranieri provenienti da Stati terzi i o in generale non sono rispettate le norme di tutela della personalità individuale o in generale la tutela gius-lavoristica del lavoratore.

17.3 Criteri di condotta e divieti

Nell'ambito del processo "Gestione Risorse (Umane)", ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesta l'applicazione delle regole definite nella Parte Speciale 1 per la selezione del personale con applicazione della specifica procedura di pertinenza.

Nell'ambito del processo di "Approvvigionamento" è richiesto ai destinatari di attenersi ai criteri di condotta e divieti previsti dalla Parte Speciale 1 del presente Modello nei rapporti con le controparti fornitori.

17.4 Flussi informativi

Ogni destinatario che dovesse venire a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal MOG e dalle procedure interne.

Il personale individuato dalle procedure pertinenti la presente Parte Speciale è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni indicate nella procedura interna relativa ai Flussi Informativi verso OdV.

17.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del MOG.

18. ALLEGATO 1 – ELENCO DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)****Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee(2) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri(3). La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000(4). Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 640 c.p. Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri(1), inducendo taluno in errore(2), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno(3), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032(4)(5). La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549(6):

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare(7)(8);

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649](9);

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5(10). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria**

Falsità riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, inerenti a: Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici / Art.477 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative / Articolo 478 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti / Articolo 479 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici / Articolo 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative / Articolo 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) / Articolo 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato / Articolo 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico / Articolo 484 c.p. Falsità in registri e notificazioni / Articolo 487 c.p. / Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico / Articolo 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali / Articolo 489 c.p. Uso di atto falso / Articolo 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri / Articolo 492 c.p. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti / Articolo 493 c.p. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Art. 615-ter. c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater. c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635-bis. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635-ter. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'art.12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-oties, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74, DPR 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00. 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: sostanze stupefacenti ... / medicinali contenenti sostanze stupefacenti.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14.

Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.

Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 314 c.p. Peculato**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Articolo 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Art. 317 c.p. Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Articolo 323 c.p. Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Articolo 346-bis Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
(Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)**

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a Euro 3.098

- 1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3) e 4) del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano

state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis. c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi". 2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'Assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270-quater1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Articolo 270-quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni

Articolo 270-quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.

Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Articolo 280-ter c.p. Atti di terrorismo nucleare

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla

pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato;

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.

3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).

4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

5. Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare li, come previsto dai commi 1 o 4 del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater1, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 583-bis. c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 600. c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis. c.p. Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter. c.p. Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. (2)

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater 1 c.p. Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Articolo 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Reati di abusi di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 184. del D. Lgs. 58/98 Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185. del D. Lgs. 58/98 Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro trecentonove.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro centoventitre a Euro seicentodiciannove; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro trecentonove a Euro milleduecentotrentanove.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo cApoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art 648 bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro cinquemila a euro venticinquemila.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro cinquemila a euro venticinquemila.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n.231/2001)**Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633**

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) (abrogata)
- f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-bis, co. 1 e co. 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Articolo 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE)

n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo differente dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2, legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150 (protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio)

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, cApo III del codice penale.

Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Art. 137, D.lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale- sanzioni penali

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato

5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro

se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di intervento dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi sul suolo)

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ...

Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo...

Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi in reti fognarie)

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi di sostanze pericolose)

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Art. 256, D.lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210,

211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257, D.lgs. 152/2006 Bonifica di siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 co. 4 D.lgs. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 co. 1, D.lgs. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 279 D.lgs. 152/2006 Sanzioni (Emissioni)

Il reato punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 ...

Art. 8 D.lgs. 202/2007 Inquinamento doloso (provocato da navi)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9 D.lgs. 202/2007 Inquinamento colposo (provocato da navi)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25- duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 22 D.Lgs. n. 286/1998**

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

- 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Razzismo e xenofobia (Art. 25- terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 3, Legge 13 Ottobre 1975 n. 654 – Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**

Chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Si applica la pena ... se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'Apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità

e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7,8 dello Statuto della Corte Penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12.6.99 n. 232.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25- quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 1, Legge 13 Dicembre 1989 n. 401 – Frode in manifestazioni sportive

Offre o promette danaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI da UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo stato e dalle associazioni ad essi aderenti al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

Art. 4, Legge 13 Dicembre 1989 n. 401 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario.

Reati tributari (Art. 25- quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Articolo 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare

delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Articolo 10-quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Indebita compensazione

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un

importo annuo superiore ai € 50.000,00.

Articolo 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Articolo 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Contrabbando (Art. 25- sexsiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Violazioni costituenti reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila ai sensi dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, da ritenersi fattispecie autonoma di reato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, d.lgs. cit. - D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Art. 377bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416bis c.p. Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 291-quater D.P.R. n. 43/73 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291- bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 74 D.P.R. 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 286/98 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

19. ALLEGATO 2 – ORGANIGRAMMA DI CBL SpA

